
**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

ARTICOLO 1

Istituzione dell'Albo delle associazioni studentesche

1. È istituito l'Albo delle associazioni studentesche riconosciute dall'Università degli Studi Roma Tre.

ARTICOLO 2

Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle associazioni studentesche

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le associazioni studentesche devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto conformi ai requisiti previsti dall'art. 3;
- b) avere sempre tra gli associati almeno 50 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre;
- c) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da associati in possesso del requisito di cui alla lettera b).

2. Al fine del computo del numero degli associati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, gli studenti che risultano contemporaneamente associati di più associazioni richiedenti l'iscrizione all'Albo o in esso iscritte devono, al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, optare per una sola delle stesse. A seguito dell'espressione dell'opzione in favore di un'associazione, i nominativi sono rimossi dall'elenco degli associati delle altre associazioni e, qualora ciò comporti il venir meno del requisito di cui al comma 1, lettera b) del presente regolamento, queste ultime sono tenute a regolarizzare le rispettive posizioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla trasmissione di apposita comunicazione dell'Area Affari generali dell'Ateneo. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione, ovvero la revoca dell'iscrizione stessa, laddove già disposta.

3. Il conseguimento del titolo di studio da parte degli studenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non fa venir meno, per l'associazione, i requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere b) e c), nel caso in cui, senza soluzione di continuità di anno accademico, gli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio si iscrivano a un altro corso di studio dell'Ateneo, anche *post lauream*.

4. L'Ateneo effettua controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

Requisiti delle associazioni studentesche

1. Lo statuto dell'associazione studentesca che richiede l'iscrizione all'Albo deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione dell'associazione;
- b) la natura di associazione studentesca universitaria;

- c) l'oggetto e le finalità;
- d) la sede legale, che non può essere stabilita presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- e) l'assenza di fini di lucro;
- f) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta;
- g) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell'assemblea degli associati, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l'ammissione ed esclusione degli associati, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- h) lo svolgimento di attività rivolte agli studenti dell'Ateneo;
- i) la durata e la gratuità delle cariche associative;
- j) i poteri dell'assemblea degli associati, del presidente e dell'organo collegiale di gestione;
- k) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;
- l) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 4 **Iscrizione all'Albo**

1. La domanda di iscrizione all'Albo, avanzata attraverso apposito modulo predisposto dall'Area Affari generali e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre e deve contenere:

- a) la denominazione dell'associazione;
- b) l'indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa dalla sede legale);
- c) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali dell'Ateneo.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'associazione, comprensivo dello statuto vigente;
- b) l'elenco nominativo degli associati, comprensivo dei relativi dati identificativi;
- c) l'elenco nominativo degli associati, che ricoprono cariche nell'Associazione.
- d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui ciascun associato attesta la propria adesione all'associazione.

ARTICOLO 5 **Procedimento per l'iscrizione**

1. Le domande di iscrizione all'Albo possono essere presentate dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno all'Area Affari generali e sono esaminate al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3.

2. In caso di omonimia tra associazioni, le associazioni che abbiano fatto pervenire la domanda di iscrizione successivamente alla prima omonima sono invitate a regolarizzare le rispettive posizioni modificando la denominazione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Ateneo. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione.

3. L'iscrizione è disposta con un unico decreto dirigenziale in relazione a tutte le richieste presentate per ciascun anno, salvo che non sussistano condizioni sospensive.
4. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al legale rappresentante dell'associazione studentesca, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono essere sciolte.
5. Del rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 viene data motivata comunicazione al legale rappresentante dell'associazione studentesca, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
6. Con riferimento alle informazioni sugli associati delle associazioni studentesche, l'amministrazione universitaria è obbligata ad osservare tutte le garanzie previste dalla legislazione vigente in tema di protezione di dati personali.

ARTICOLO 6 **Durata dell'iscrizione e rinnovo**

1. L'iscrizione dell'associazione all'Albo ha validità di due anni, con decorrenza dalla data stabilita dal provvedimento con il quale è stata disposta.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare all'Area Affari generali, entro 30 giorni, le eventuali modifiche statutarie apportate successivamente all'atto della domanda di iscrizione, nonché le modifiche intervenute relativamente alle cariche sociali.
3. L'associazione è tenuta a comunicare all'Ateneo, a pena di cancellazione dall'Albo:
 - a) l'eventuale perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e ha in tal caso l'obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione; lo stesso obbligo avrà l'associazione anche laddove la mancanza di tale requisito venga rilevata dall'Ateneo tramite controllo periodico;
 - b) l'eventuale perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e ha in tal caso l'obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione dell'Ateneo; lo stesso obbligo avrà l'associazione anche laddove la mancanza di tale requisito venga rilevata dall'Ateneo tramite controllo periodico.
4. Le associazioni iscritte sono tenute a presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo, preventivamente rispetto alla scadenza di cui al comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 7 **Cancellazione e sospensione dall'Albo**

1. La cancellazione delle associazioni dall'Albo è disposta, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia;
 - b) perdita di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);

- c) compimento di atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli Studi Roma Tre;
- d) violazione di legge, di regolamenti di Ateneo o di provvedimenti autorizzativi o concessivi dell'Università degli Studi Roma Tre;
- e) altri gravi motivi.

2. In presenza di violazioni di lieve e minore entità, può essere comminata la sospensione temporanea dall'Albo, con perdita degli eventuali benefici conseguiti per effetto dell'iscrizione.

3. Qualora sia disposta la cancellazione, l'associazione studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione e, in ogni caso, ai fini della presa in esame della richiesta di nuova iscrizione, tutte le cariche sociali devono risultare completamente rinnovate. Gli studenti che ricoprivano cariche sociali in un'associazione studentesca cancellata non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni studentesche iscritte nell'Albo prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

ART. 8 **Pubblicità dell'Albo**

1. L'Albo delle associazioni studentesche riconosciute dall'Università Roma Tre è pubblicato sul portale dell'Università.

ART. 9 **Effetti dell'iscrizione all'Albo**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione all'Albo costituisce per le associazioni studentesche condizione necessaria al fine di:

- a) poter richiedere autorizzazioni allo svolgimento di iniziative ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo;
- b) poter presentare la proposta di iniziative finanziate dall'Ateneo ai sensi dell'apposito bando;
- c) poter stipulare accordi di collaborazione con l'Università per iniziative in favore degli studenti.

ART. 10 **Registrazione**

1. L'atto costitutivo di ciascuna associazione studentesca, al fine dell'iscrizione all'Albo dell'Ateneo, deve essere registrato conformemente alla normativa vigente.